

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 508

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Sanità**

(DONAT CATTIN)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

**e col Ministro per il Coordinamento Interno delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1987**

---

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie  
epizootiche degli animali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo dell'ultimo decreto-legge emanato dal Governo in materia di lotta contro l'afta (decreto-legge 27 luglio 1987, n. 303), non convertito nei termini costituzionali. Il testo, che è sostanzialmente quello approvato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594 (il cui *iter* di conversione, peraltro, non si concluse), recepisce anche alcune osservazioni formulate dalla Camera.

Gli strumenti normativi previsti, tra i quali quelli che consentono di disporre in tempi più brevi l'abbattimento degli animali infetti o contaminati come pure, in quanto necessario in particolari condizioni, degli animali sani recettivi, sono gli stessi che attraverso i decreti-legge 29 settembre 1986, n. 594, 14 marzo 1987, n. 86, 23 maggio 1987, n. 205, e 27 luglio 1987, n. 303, hanno dato sostanzialmente buon esito. Al riguardo è da rilevare che al fine di eradicare l'afta epizootica e altre malattie epizootiche sono state adottate direttive in sede comunitaria intese soprattutto a regolamentare, a fini garantistici, lo scambio intracomunitario di animali stabilendo requisiti di carattere sanitario e relative modalità di accertamento.

Anche per altre malattie epizootiche (peste suina classica e peste suina africana) il Consiglio CEE ha adottato, allo stesso fine, direttive di analogo contenuto.

Le direttive di cui sopra, in sostanza, modificano la precedente direttiva base (la n. 64/432) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, per conformarsi alle cui disposizioni è stata approvata la legge 30 aprile 1976, n. 397.

È necessario pertanto emanare le conseguenti norme di adeguamento.

Al fine di una più sollecita attuazione, si propone che esse, quando si tratti di norme tecnico-sanitarie, siano emanate con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con il

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, «anche in deroga alla normativa vigente» (articolo 1) in quanto, come si è detto, alcune disposizioni tecnico-sanitarie sono state inserite nelle leggi di recepimento di direttive comunitarie che lo stesso Consiglio della CEE ha modificato con le direttive oggetto del presente disegno di legge. In particolare e nell'ordine indicato:

la direttiva n. 80/1095/CEE fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale;

la direttiva n. 84/643/CEE modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini;

la direttiva 84/645/CEE reca modifiche della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

la direttiva n. 85/320/CEE modifica la direttiva n. 64/432/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana;

la direttiva n. 85/322/CEE modifica la direttiva n. 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana.

In attesa dell'entrata in vigore della normativa volta al fine di eradicare le malattie esotiche in questione, va considerata l'importanza dello strumento indiretto previsto dall'articolo 2 e cioè l'aumento dell'indennità di abbattimento al 100 per cento del valore di mercato in tutti i casi, e cioè sia quando si tratti di animali sospetti di contaminazione o sani recettivi sia quando si tratti di animali infetti o sospetti di infezione. L'attuale importo, essendo troppo basso (considerando oltre che il danno emergente anche il lucro cessante), non costituisce sufficiente incentivo perchè la maggior parte degli allevatori si senta sensibilizzata alla gravità del pericolo per gli allevamenti denun-

ciando quindi senza indugio i casi sospetti; ciò ovviamente a prescindere dall'obbligo che essi hanno di denuncia delle malattie alla competente unità sanitaria locale.

Viene previsto tuttavia di detrarre dalle indennità così aumentate l'importo del ricavo conseguito in caso di utilizzazione delle carni, sulla base delle direttive tecniche stabilite dal Ministro della sanità.

Tale detrazione, oltre che rispondere ad ovvi criteri di giustizia, consentirà, anche sul piano finanziario, un contenimento dell'onere relativo, controbilanciando il previsto aumento delle indennità.

Gli articoli 3 e 4 costituiscono strumento essenziale per poter accelerare i tempi, sia sul piano delle procedure a livello locale, sia sul piano contabile della erogazione delle indennità di abbattimento, che attualmente sono corrisposte tramite le unità sanitarie locali, con ritardi molto rilevanti.

Prevedendo un accentramento delle procedure a livello della regione, e la deroga alle complesse e lunghe procedure per la assegnazione dei fondi di cui alla legge 23

dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, potranno essere drasticamente ridotti i tempi di corrispondenza delle indennità agli allevatori aventi diritto.

Va richiamata l'attenzione sul fatto che una indennità di maggiore importo, corrisposta più tempestivamente, costituisce incentivo alla pronta denuncia dei casi sospetti di infezione, con conseguenze estremamente positive sul piano della lotta alla epizoozia, e quindi con un contenimento dei danni al patrimonio zootecnico ed alle relative esportazioni di carni, prosciutti ed altri prodotti animali.

Con l'articolo 5 vengono adeguate le sanzioni relative alle violazioni delle norme in materia di abbattimento degli animali, tenuto conto della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 6 prevede la concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione, ad integrazione del salario, agli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti sanitari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984, n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

## Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e

secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, fino al 31 dicembre 1987, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di

irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

#### Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

#### Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabili-

sce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 5. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

#### Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

## Art. 6.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 settembre 1986, n. 594, 14 marzo 1987, n. 86, 23 maggio 1987, n. 205, e 27 luglio 1987, n. 303.